



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

Ai Sig Presidenti Ordini Regionali
Loro Sedi
e p.c.
Ai consiglieri Ordini Regionali
Loro sedi

Circ___ Prot 26/2013

Roma 25/07/2013

Oggetto : DPR 7 giugno 2012 n. 137- Assicurazione professionale-

Il DPR in oggetto stabilisce l'obbligo assicurativo per chi esercita una libera professione, sancisce la violazione del predetto obbligo come "illecito disciplinare" (art. 5 c. 2) e differisce l'entrata in vigore dell'obbligatorietà dell'assicurazione al 15 agosto 2013.

A seguito di quanto sopra si comunica quanto segue:

- ✓ A partire dalla data sopra indicata ogni professionista esercitante la libera professione ha l'obbligo di stipulare una forma assicurativa per poter esercitare la professione. L'inadempienza costituisce illecito disciplinare.
- ✓ Sono soggetti all'obbligo assicurativo gli iscritti nell'Albo dipendenti da strutture private, che compiano atti tipici della professione nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, su richiesta o per conto del datore di lavoro, sottoscrivendoli ed apponendovi il sigillo professionale, ciò anche nel caso essi non percepiscano alcun compenso. Nella fattispecie, infatti, non è possibile escludere l'utilizzo con finalità lucrative degli elaborati professionali, in tal caso privando l'utenza delle garanzie previste per legge.
- ✓ Si ritiene tuttavia che, in tali casi, i premi assicurativi debbano essere pagati dai datori di lavoro che richiedono la prestazione al professionista dipendente, con sottoscrizione ed apposizione del sigillo professionale.



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

- ✓ Sono tenuti all'obbligo assicurativo le Società professionali stabilite dalla legge di riferimento, le quali possono altresì stipulare polizze di responsabilità civile per i singoli soci o dipendenti professionisti, per i rischi posti direttamente in capo agli stessi.

Si rende noto che l'art. 5 del DPR n. 137/2012, "il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva" laddove la violazione di questi obblighi costituisce "illecito disciplinare".

Si prega di darne massima diffusione a tutti gli iscritti.

Buon Lavoro

Il presidente

D.ssa Carla Brienza